



SICUREZZA APPALTI FORNITURE E SERVIZI

22 novembre 2017

UOC Programmazione e Gestione Gare

D. LGS. 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

16. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti della procedura i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma.

I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

D. LGS. 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione:

- delle forniture senza posa in opera,
- dei servizi di natura intellettuale,
- degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#).

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#).

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ONERI

Nel Codice dei Contratti pubblici distinguiamo quindi due tipologie di oneri per la sicurezza:

1. Rappresentata da oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenza e quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI:
2. Rappresentata dai costi specifici relativi all'attività dell'impresa concorrente (quindi oneri interni).



ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze

Devono essere adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI (da allegare al CSA per essere recepiti nel contratto) e obbligatoriamente indicati nel bando di gara o, comunque, negli atti della procedura di selezione dei concorrenti, anche nell'ipotesi in cui siano pari a zero, a pena di legittimità della stessa.

Non possono mai essere soggetti a ribasso d'asta da parte dei concorrenti trattandosi di costi necessari finalizzati alla massima tutela dell'integrità e salute dei lavoratori.

La valutazione degli oneri non soggetti a ribasso d'asta e alla predisposizione del DUVRI risulta in capo al Servizio Prevenzione Protezione il cui Responsabile è il RSPP.



ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Sono rischi interferenti per i quali occorre la predisposizione del DUVRI

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori a quelli specifici dell'attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente.



ONERI SPECIFICI DELL'IMPRESA

Oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese

Sono aperti al confronto concorrenziale e soggetti a ribasso, vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte affinché la stazione appaltante possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da appaltare.

D. LGS. 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI

Art. 97. (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, **che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:**

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 105](#);
- c) **sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'[articolo 95 comma 10](#), rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;**
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 23, comma 16](#).

Selezione delle offerte

Art. 77 Commissione di aggiudicazione)

Per le procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, scelti mediante sorteggio fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, non appartenenti alla stessa stazione appaltante.

Tale lista è comunicata dall'ANAC entro cinque giorni dalla richiesta.

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

CHI VALUTA L'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il Codice non individua espressamente chi sia deputato a tale valutazione. Le Linee Guida Anac n. 3 al punto 5.3 “Valutazione delle offerte anormalmente basse” vengono in soccorso stabilendo che , in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP mentre nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

NON INDICAZIONE DEGLI ONERI IN OFFERTA: UN PO' DI GIURISPRUDENZA

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza economica in offerta è legittimo motivo di esclusione in quanto richiesto in modo espresso dalla Legge (TAR Salerno sez. I 6 luglio 2016 n. 1604).

La mancata indicazione degli oneri della sicurezza in offerta economica è causa di esclusione dell'impresa anche nel silenzio del bando di gara (Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 5873 del 30.12.2015).

E' illegittima l'esclusione dell'impresa che non abbia indicato nella propria offerta economica gli oneri per la sicurezza aziendale ove la stessa non sia stata invitata dalla S.A. a regolarizzare l'offerta (Consiglio di Stato sez, III 9 gennaio 2017 n. 30).

La Corte di Giustizia (26.06.2016 in C-27/15) ha chiarito che nell'ipotesi in cui una condizione per la partecipazione alla gara, pena esclusione, non sia espressamente prevista dai documenti di gara e possa essere identificata solo con un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, la SA può accordare all'escluso un termine per regolarizzare la sua omissione.